



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 30-03-19

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14:10 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

VERONESI ANGELO	P	RAPONI CHIARA	P
VISCA SANDRO	P	MANCINI VALTER	P
BIORDI LORELLA	P	CIARDI MICHELE	P
PELLEGRINI LUANA	P	CINELLI ANTONIO	P
CIMAOMO ROMANINO	P	SCIUCCO SABRINA	P
PASSANITI EMILIA	P	BUTTARAZZI MASSIMILIANO	P
PATRIZI FRANCESCO	P	CASERRA STEFANIA	P
PAGLIA MAURO	P	BIANCUCCI EMILIO	P
PELLEGRINI TOMMASO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Presiede il sig. CIARDI MICHELE, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario generale DOTT.SSA PATRICIA PALMIERI.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PELLEGRINI TOMMASO
RAPONI CHIARA
BUTTARAZZI MASSIMILIANO

La seduta è Pubblica

Il consigliere Chiara Raponi relaziona che c'è stata l'introduzione del compostaggio con finanziamento della Provincia e con la compartecipazione per 30% dell'ente per incentivare la differenziata e ridurre del 10% le bollette per gli aderenti all'iniziativa.

Cinelli chiede se c'è aumento sulla TARI. Risponde affermativamente l'assessore Raponi, perché i costi sono aumentati.

Interviene il Sindaco per evidenziare che la SAF ha chiuso nel 2018 per l'umido e che siamo stati costretti a trasferire l'organico fuori provincia, oltre al fatto dell'aumento determinato dalla Regione .

Cinelli ricorda che nell'ultimo consiglio chiese di non essere troppo vessatori sul servizio; auspica che il regolamento sia elastico così da consegnare tutte le compostiere e propone di alzare la percentuale da 10 a 15 euro per invogliare l'adesione; ribadisce l'invito a rendere più snello il regolamento.

IL Sindaco riferisce che si faranno dei manifesti divulgativi da consegnare alle famiglie.

Biancucci chiede quale sia la percentuale di differenziata ; dalle risposte desume che è più bassa del 65%; propone pertanto l'introduzione della tariffazione puntuale legata solo al volume di indifferenziata prodotta , anche solo in via sperimentale all'inizio.

Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Cinelli, Buttarazzi, Sciucco, Caserra e Biancucci);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province e i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2014 è stato approvato il regolamento TARI del Comune di Monte S. Giovanni Campano;

Dato atto altresì che, con l'attivazione del compostaggio domestico, si rende necessario modificare il suddetto regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2014;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, deliberandole non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, che prevede lo slittamento al 31 marzo 2019 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione;

Visto in particolare l'art.1, comma 682 e seguenti, della Legge 147/2013, nei quali si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Considerato che l'Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 10.02.2015, per ottimizzare ulteriormente i risultati della raccolta differenziata, ha esteso il servizio di Raccolta dei rifiuti mediante il sistema "porta a porta", già precedentemente attivato solo nei centri storici e nei centri di frazione con una copertura inferiore al 40%;

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 29.10.2018 di approvazione del Regolamento Comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori;

Ritenuto, a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori:

- ✓ modificare il Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2014;
- ✓ integrare il Regolamento Comunale Tari, nello specifico, con "l'art. 14 bis", rubricato "riduzione del costo della tassa rifiuti per chi pratica il compostaggio domestico", così novellato:

“Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa, da applicarsi a consuntivo. La riduzione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune (all.3) da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- *l'effettivo utilizzo della combustiera assegnata e il n. degli svuotamenti effettuati nel corso dell'anno;*

“Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta”;

“In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata”;

Di precisare che:

Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, e debitamente dichiarate e documentate nel su richiamato allegato 3;

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione (all.3);

Per qualsiasi altra condizione si fa riferimento al regolamento comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 ottobre 2018.

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche, i seguenti pareri:

- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Tributi;
- parere di Regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Cinelli, Buttarazzi, Sciucco, Caserra e Biancucci);

DELIBERA

Di recepire ed approvare la premessa del seguente atto, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Di integrare il Regolamento TARI in materia di tassa rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2014, con *l'art. 14 bis "riduzione del costo della tassa rifiuti per chi pratica il compostaggio domestico"*, come previsto dall'art. 38 della Legge 221 del 28 dicembre 2015;

Di dare atto che *l'art. 14 bis* del regolamento TARI, recante *"riduzione del costo della tassa rifiuti per chi pratica il compostaggio domestico"*, risulterà così novellato:

"Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa, da applicarsi a consuntivo. La riduzione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune (all.3) da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- *l'effettivo utilizzo della combustiera assegnata e il n. degli svuotamenti effettuati nel corso dell'anno;*

"Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta";

"In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata";

Di precisare che:

Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, e debitamente dichiarate e documentate nel su richiamato allegato 3;

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione;

Per qualsiasi altra condizione si fa riferimento al regolamento comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 ottobre 2018.


Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (art. 49 del TUEL);

Di inviare, mediante posta elettronica, la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine fissato;

Di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016 art. 29 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento.

Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Cinelli, Buttarazzi, Sciucco, Caserra e Biancucci), il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



amministrativa - aziendale - finanziaria - tributaria

*dr. Luigi Galasso
dottore commercialista
revisore legale e contabile
phd in economy*

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO


(Verbale n. 8 del 22 marzo 2019)

Il sottoscritto dr. Luigi Galasso, Revisore del Conto del Comune di Monte San Giovanni Campano, con presa d'atto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16 maggio 2016, della nomina per il triennio 2016/2019, formalizzata dal Ministero dell'Interno tramite UTG - Prefettura di Frosinone.

INVESTITO ad esprimere il parere di competenza in merito all'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

VISTO l'art.1, comma 682 e seguenti, della Legge 147/2013, nei quali si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATA la deliberazione consiliare n. 26 del 29.10.2018 di approvazione del Regolamento Comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori;



amministrativa - aziendale - finanziaria - tributaria

*dr. Luigi Galasso
dottore commercialista
revisore legale e contabile
phd in economy*

Ritenuto, a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori:

- di modificare il Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2014;
- di integrare il Regolamento Comunale Tari, nello specifico, con "l'art. 14 bis", rubricato "riduzione del costo della tassa rifiuti per chi pratica il compostaggio domestico", così novellato:

"Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa, da applicarsi a consuntivo. La riduzione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune (all.3) da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:


- l'effettivo utilizzo della combustiera assegnata e il n. degli svuotamenti effettuati nel corso dell'anno;
"Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta";
"In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata";

Di precisare che:

Le riduzioni di cui al comma precedenti si applicano, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, e debitamente dichiarate e documentate nel su richiamato allegato 3;

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione (all.3);

Per qualsiasi altra condizione si fa riferimento al regolamento comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 ottobre 2018.



amministrativa - aziendale - finanziaria - tributaria

dr. Luigi Galasso
dottore commercialista
revisore legale e contabile
phd in economy

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RACCOMANDATO la verifica dell'Ufficio, mediante specifici controlli, sulle condizioni di fruizione delle combustiere, ancorchè formalmente documentate nei termini regolamentari modificati.

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale *de qua*.

Monte San Giovanni Campano lì, 22 marzo 2019

IL Revisore del Conto

dr. Luigi Galasso



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERI AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

REGOLARITA' TECNICA: **Favorevole** data: **21-03-2019**

Il Responsabile del servizio
f.to DR.SSA NOZORI MARIA CONCETTA

REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole** data: **21-03-2019**

Il Responsabile del servizio
f.to DR. VONA LUDOVICO

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CIARDI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA PATRICIA PALMIERI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data **18 APR. 2019**
F.to IL MESSO COMUNALE
CORATTI VALENTINA

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA PATRICIA PALMIERI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).


Data

Il Segretario Generale

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li **18 APR. 2019**



Il Segretario Generale